(N. 2231)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro_della Difesa
(TAVIANI)

e dal Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1957

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Onorevoli senatori. — L'esperienza del primo anno di applicazione della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ha posto in evidenza l'opportunità di inserire nel testo legislativo alcune precisazioni e talune varianti atte a rendere del tutto armonico e funzionante il meccanismo della legge medesima.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

Modifica articolo 11 (articolo 2 del disegno di legge).

L'articolo dispone che non possono far parte delle Commissioni di avanzamento, tra l'altro, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici perchè impiegati presso enti, comandi o unità internazionali o destinati in Somalia.

La esclusione è stata evidentemente voluta dal legislatore in considerazione del fatto che gli ufficiali anzidetti assolvono, di norma, il loro incarico all'estero e, quindi, la loro partecipazione alle Commissioni comporterebbe un'assenza spesso prolungata dalla sede di servizio con i relativi inconvenienti.

Senonchè, avviene talvolta che il comando presso cui gli ufficiali svolgono le loro funzioni abbia sede nel territorio nazionale, nel qual caso non sussistono validi motivi per escludere gli interessati dal far parte delle Commissioni di avanzamento.

In relazione a quanto sopra si ravvisa opportuno di modificare l'articolo in esame nel senso appunto di limitare la esclusione ai soli ufficiali che abbiano la sede di servizio fuori del territorio nazionale.

Modifica articolo 12 (articolo 3 del disegno di legge).

L'articolo stabilisce la composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito precisandone, all'ultimo comma, la competenza a giudicare gli ufficiali di grado da tenente colonnello a generale di divisione e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale. Disposizioni analoghe sono previste ai successivi articoli 14 e 15 per la Marina e l'Aeronautica.

Senonchè, il primo periodo di applicazione della nuova legge di avanzamento ha messo in evidenza che, mentre per la Marina e l'Aeronautica le Commissioni superiori hanno potuto funzionare senza apprezzabili inconvenienti, per l'Esercito il gran numero di ufficiali da valutare ha costretto la Commissione ad un lavoro di valutazioni durato circa quattro mesi e mezzo, distraendo quindi per così lungo tempo dalle loro preminenti funzioni ufficiali generali del grado massimo cui competono responsabilità di comando territoriale, addestrative ed operative.

Poichè il lavoro delle Commissioni superiori è destinato ad aumentare nel futuro per il fatto che agli ufficiali compresi nelle aliquote annuali vanno aggiunte le rivalutazioni degli ufficiali già giudicati idonei nell'anno precedente, ma non compresi nel numero delle promozioni tabellari, si ravvisa la necessità che, per l'Esercito, la composizione della Commissione superiore venga modificata nel senso di ridurre il più possibile l'assenza dalla sede di servizio degli anzidetti ufficiali generali. E poichè il numero dei tenenti colonnelli da valutare annualmente corrisponde all'incirca alla somma degli ufficiali di tutti gli altri gradi la cui valutazione è di competenza della Commissione superiore, la modifica che si propone consiste nello stabilire, che quando si tratti di valutare ufficiali del grado di tenente colonnello, in luogo dei generali di corpo di armata che siano preposti a comandi operativi o territoriali, facciano parte della Commissione altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, che non abbiano siffatti comandi.

Modifica articolo 29 (articolo 4 del disegno di legge).

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che l'ufficiale in s.p.e. di grado superiore a capitano non idoneo all'avanzamento è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato, ovvero nei casi previsti dall'articolo 31 (gradi nei quali, pur approvandosi annualmente le graduatorie, le promozioni a scelta, e di conseguenza i quadri di avanzamento, non si effettuano tutti gli anni), dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie.

Poichè, dato il meccanismo delle procedure di avanzamento, le graduatorie finiscono spesso per essere approvate nell'anno al quale si riferiscono le valutazioni, negli anzidetti casi previsti dall'articolo 31, l'ufficiale giudicato non idoneo ritarderebbe di un anno il collocamento nel ruolo « a disposizione » e, ove fosse necesario formare vacanza nel suo grado nell'anno per il quale la valutazione è stata effettuata, dovrebbe farsi ricorso ad un ufficiale idoneo ai sensi dell'articolo 48.

Ad evitare un tale inconveniente sembra opportuno fare riferimento in tutti i casi, per indicare la decorrenza del collocamento a disposizione dell'ufficiale in s.p.e. non idoneo, alla determinazione delle aliquote — che è effettuata ogni anno per le valutazioni dell'anno successivo — anzichè alla conclusione delle valutazioni stesse.

Modifica articolo 39 (articolo 5 del disegno di legge).

L'articolo dispone al primo comma che il Ministro determina annualmente, per ciascun grado, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri dell'anno successivo.

La disposizione viene correttamente interpretata nel senso che la determinazione debba riferirsi all'ultimo giorno di ogni anno e cioè al 31 dicembre.

Senonchè, ciò porta alla conseguenza di dover iniziare le valutazioni nello stesso anno di

validità dei quadri di avanzamento ai quali le valutazioni stesse si riferiscono, per cui si verifica che, mentre detti quadri hanno validità dal 1º gennaio, l'iscrizione in essi degli idonei compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, avviene necessariamente in un tempo più o meno successivo a seconda dell'entità numerica degli ufficiali valutandi.

Ad evitare tale inconveniente, che in definitiva reca turbamento a quella che dovrebbe essere la logica successione nel tempo degli atti relativi alle procedure di avanzamento, si ravvisa l'opportunità di integrare l'attuale disposto nel senso di stabilire per la determinazione delle aliquote una data (31 ottobre) tale che consenta nello scorcio di ogni anno, se non di portare a termine, di svolgere almeno buona parte del lavoro di valutazione per i quadri dell'anno successivo.

Nella ipotesi di valutazione, non portata a termine prima dell'inizio di validità del quadro cui si riferisce, al terzo comma dello stesso articolo 39 viene aggiunta una disposizione in base alla quale si fa salva la posizione degli ufficiali compresi in aliquota in quanto già precedentemente valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, che siano collocati in soprannumero agli organici sotto la data del 31 dicembre. Per essi la valutazione viene completata come se fossero in pieno organico, in modo che eventualmente, in relazione anche al nuovo testo del settimo comma dell'articolo 48 — di cui si dirà in appresso — possano ottenere la prevista ulteriore valutazione nell'anzidetta posizione di soprannumero.

Modifica articolo 48 (articolo 6 del disegno di legge).

L'articolo prevede all'ultimo comma che gli ufficiali collocati in soprannumero « sono valutati nuovamente nell'anno successivo ». La norma ha dato luogo, nell'attuale testo, a dubbi e perplessità, per cui si è ravvisata l'opportunità di una diversa formulazione dalla quale discenda senza possibilità di equivoci che la valuzione cui ha titolo l'ufficiale in soprannumero è quella che si effettua nell'anno successivo alla data di collocamento in tale posizione e per il quadro di avanzamento cui la stessa valutazione si riferisce.

Una formulazione siffatta, posta in relazione con la determinazione delle aliquote a data antecedente al 31 dicembre e con la disposizione aggiunta al terzo comma dell'articolo 39, conseguirà lo scopo di far sì che la seconda valutazione già intervenuta o in corso alla data di collocamento in soprannumero sia considerata come avvenuta in pieno organico e svolga i suoi effetti indipendentemente dalla ulteriore valutazione che, ove l'interessato non sia stato promosso o collocato a disposizione per non idoneità, compete nella posizione di soprannumero.

Modifica articolo 65 (articolo 7 del disegno di legge).

In base all'ultimo comma dell'articolo, il sottotenente in s.p.e. dell'Esercito che non supera il corso di applicazione è considerato non idoneo all'avanzamento ed è collocato nella posizione di congedo che gli compete secondo le norme della legge di Stato.

La norma, che si propone di aggiungere e che anticipa in questa sede una disposizione che sarà inclusa nella nuova legge di reclutamento degli ufficiali, è intesa ad ottenere che il sottotenente il quale non abbia superato il corso ma sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare possa essere conservato nel servizio permanente su proposta delle autorità gerarchiche. Con ciò, tenuto conto della persistente deficienza di subalterni, si mira alla utilizzazione di giovani ufficiali che, se pure a titoli non pieni, hanno seguito quattro anni di studi militari con rilevante onere finanziario per lo Stato ed acquisendo una preziosa esperienza militare che, con ogni probabilità, li pone nelle condizioni di prestare servizio con miglior rendimento dei pari grado reclutati attraverso i concorsi straordinari, che non hanno frequentato l'accademia nè i corsi di applicazione.

Si aggiunge che per i sottotenenti di che trattasi è previsto il ritardo di un anno nella valutazione, onde far sì che essi pervengano al grado di tenente dopo un ragionevole periodo di servizio ai reparti e quindi dopo aver dato conferma delle possibilità di essere utilizzati nel servizio permanente.

Modifica articoli 85 e 88 (articoli 8 e 9 del disegno di legge).

Gli ultimi commi dei due articoli regolano la sorte degli ufficiali subalterni della Marina giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, nel senso che cessano dal s.p.e. per essere collocati nella posizione di congedo che ad essi compete ai sensi della legge sullo stato.

La modifica che si propone ha lo scopo di introdurre una precisazione, già contemplata in casi analoghi dalla stessa legge di avanzamento (articoli 86 e 89) ed omessa per i subalterni in questione, e cioè che l'anzidetta cessazione dal s.p.e. deve avvenire « con decorrenza non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Modifica articolo 98 (articolo 10 del disegno di legge).

Il quarto comma dell'articolo prevede che i sottotenenti dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti normale — che non superino il corso di perfezionamento possono essere trasferiti nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, « nel limite delle vacanze esistenti ».

Una tale disposizione è risultata però praticamente inoperante, specie per quanto riguarda il passaggio nel ruolo servizi, già in pieno organico, per cui si ravvisa l'opportunità di modificarla in modo che, ove non esistano vacanze, i trasferimenti di che trattasi possano essere effettuati in soprannumero agli organici, con assorbimento delle eccedenze al verificarsi delle prime vacanze.

La modifica risponderebbe all'interesse dell'Amministrazione aeronautica di non privarsi di elementi che, nel complesso, per avere superato tre anni di accademia, hanno già una buona preparazione dottrinale.

Modifica articolo 144 (articolo 11 del disegno di legge).

Il prima comma dell'articolo dispone che non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento nei riguardi dei tenenti colonnelli, capitani e tenenti in s.p.e. dell'Esercito.

Risultando che, per insufficienza di capacità ricettiva delle scuole d'arma, non vi è possibilità di iniziare in tempo i « corsi di perfezionamento » per i tenenti in modo da dare completa attuazione al disposto della legge entro la data fissata, con la modifica inesame si propone di spostare, per essi, la data medesima al 31 dicembre 1960.

Modifica articolo 159 (articolo 42 del disegno di legge).

L'articolo riguarda l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali della Marina.

Si propone un'aggiunta diretta a stabilire che per gli ufficiali di detti ruoli nominati tali con i concorsi straordinari espletati per la prima formazione dei ruoli stessi, sia considerato valido, ai fini del compimento dei periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco richiesti per l'avanzamento a capitano, parte dei periodi di permanenza nel grado e di imbarco trascorsi da ufficiale di complemento.

L'aggiunta appare equa ed opportuna, interessando ufficiali che hanno compiuto un lungo servizio quali richiamati o trattenuti dal complemento.

Modifica articolo 170 (articolo 13 del disegno di legge).

È in relazione alla modifica dei requisiti richiesti per l'avanzamento dei capitani nel ruolo ingegneri dell'Aeronautica di cui si dirà appresso (articolo 18) ed ha lo scopo di estendere anche a questi capitani l'esenzione per due anni dall'obbligo di aver superato l'esame, previsto quale uno dei nuovi titoli da acquisire ai fini dell'avanzamento.

Modifica articolo 190 (articolo 14 del disegno di legge).

Con questo articolo sono state sancite alcune riduzioni di organico nei ruoli delle armi e del servizio automobilistico che concorrevano alla costituzione dei nuovi ruoli di diritto dei servizi tecnici. Difficoltà di reclutamento in tali servizi tecnici non hanno concesso di normalizzare la situazione prima dell'entrata in vigore della legge, talchè, mentre risultano oggi deficienze organiche nei ruoli dei servizi tecnici, vi sono esuberanze nei ruoli delle armi

e del servizio automobilistico. Una situazione del genere presenta particolari inconvenienti per il servizio automobilistico, nei cui riguardi tali esuberanze, ove dovessero essere immediatamente riassorbite, impedirebbero il normale effettuarsi delle promozioni annuali per difetto di vacanze.

Per quanto precede, si ravvisa opportuno un intervento legislativo che concilii l'esigenza del normale svolgersi dell'avanzamento con quella del riassorbimento delle eccedenze organiche.

A ciò provvede la norma che si propone di aggiungere all'articolo 190, e che, per l'anzidetto servizio, destinerebbe al riassorbimento le sole vacanze eccedenti il numero di quelle occorrenti per effettuare le promozioni fisse annuali.

Trattandosi di definire situazioni determinatesi dalla data di entrata in vigore della legge di avanzamento, per la norma suddetta viene prevista la decorrenza corrispondente a tale data (22 dicembre 1955).

Modifica articolo 195 (articolo 15 del disegno di legge).

L'articolo 195 prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere in anticipo il collocamento in ausiliaria con diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, alle particolari indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge di stato.

La norma ha avuto lo scopo di consentire agli ufficiali interessati di sottrarsi ad una indubbia situazione di inferiorità morale nei confronti dei colleghi senza con ciò perdere il beneficio economico delle indennità connesse alla posizione di ausiliaria.

Senonchè nella prima applicazione di detta norma si è verificato che molti capitani (per i non idonei la norma riguarda i soli ufficiali di tale grado che, malgrado il giudizio negativo di avanzamento, rimangono in servizio permanente effettivo fino al limite di età - articolo 29) si sono posti deliberatamente nelle condizioni di poterne beneficiare, provocando una pronuncia di non idoneità col rinunciare ai corsi ed agli esami prescritti per l'avanzamento o, peggio, col porsi in condizione di non superarli (articolo 41), oppure col presentare esplicita do-

manda di rinuncia all'avanzamento stesso (articolo 42).

Tutto questo, oltre che in contrasto con gli intendimenti del legislatore, appare pregiudizievole agli interessi dell'amministrazione militare, la quale, dopo aver provveduto a proprie spese alla formazione professionale degli ufficiali, non solo deve rassegnarsi al loro allontanamento dal servizio, ma offre addirittura ad essi un comodo espediente per andarsene con profitto.

Allo scopo di eliminare un tale inconveniente si è ravvisato di modificare l'articolo 195 in esame, nel senso di escludere dall'applicazione della norma i capitani non idonei per le cause sopraindicate.

Modifiche alla tabella n. 1 Esercito (articolo 16 del disegno di legge).

Rispondono alla necessità di introdurre « equipollenze » nei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richieste per l'avanzamento dei tenenti colonnelli, capitani e tenenti del servizio automobilistico nonchè nei periodi di attribuzioni specifiche relative ad alcuni gradi dei ruoli dei servizi di amministrazione e veterinario. Rendono validi inoltre per i capitani medici i periodi di dirigente sanitario presso reparti di truppe compiuti nel grado di tenente. Aggiornano infine la nota (d), in relazione all'aggiunta introdotta nell'articolo 65, circa la possibilità di conservare nel s. p. e. i sottotenenti che non superino il corso di applicazione.

Modifiche alla tabella n. 2 Marina (articolo 17 del disegno di legge).

Sono intese ad aumentare per la durata di tre anni (dal 1958 al 1960) le promozioni fisse annuali al grado di maggiore nel ruolo medici del Corpo sanitario.

Contemporaneamente, per assicurare un minimo di scelta e, per i tenenti colonnelli, la stessa possibilità di effettuare le promozioni tabellari, si eleva per il solo 1958 il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani dello stesso ruolo da ammettere a valutazione.

Le modifiche traggono origine dalla particolare situazione organica determinatasi nel grado di maggiore del ruolo predetto per cui

di fronte ad un organico di 41 unità si ha un solo maggiore presente in ruolo. Una deficienza cioè di 40 unità che al normale ritmo di avanzamento potrebbe eliminarsi solo tra molti anni.

Modifiche alla tabella n. 3 Aeronautica (art. 18 del disegno di legge).

Rispondono alla necessità di introdurre « equipollenze » in alcuni ruoli; di aumentare, per il 1958, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli di commissariato al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 48 della legge (formazione delle vacanze necessarie); di modificare i requisiti richiesti per l'avanzamento dei capitani del ruolo ingegneri — categoria ingegneri — e del ruolo ingegneri categoria geofisici — in relazione alla mutata struttura di alcune cattedre universitarie e per uniformare i requisiti nei due ruoli; di ridurre, infine, in alcuni ruoli i previsti periodi di attribuzioni specifiche, dimostratisi non adeguati alle possibilità pratiche di tempestiva acquisizione del relativo titolo ai fini dell'avanzamento.

Articolo 19 del disegno di legge.

È in relazione alle varianti introdotte negli articoli 39 — terzo comma — e 48 — ultimo comma (articoli 5 e 6 del disegno di legge) ed ha lo scopo di porre gli ufficiali collocati in soprannumero il 31 dicembre 1956 (e nella impossibilità di prevedere la data di entrata in vigore della emananda legge, anche quelli che saranno collocati in soprannumero il 31 dicembre 1957) sullo stesso piano dei colleghi che in futuro si gioveranno delle varianti anzidette. Si tratta, nella sostanza, di consentire una ulteriore valutazione agli ufficiali collocati o che saranno collati in soprannumero alle date sopraricordate e che sono stati o saranno posti a disposizione dopo una seconda valutazione conclusasi con giudizio di idoneità ma non con l'iscrizione in quadro.

Tuttavia, dato il contenuto retroattivo della norma e tenuto conto che l'interesse dell'amministrazione di riprendere in esame gli ufficiali di cui trattasi potrebbe risultare in contrasto con quello degli stessi ufficiali di rimanere nella « disposizione », è apparso opportuno prevedere che l'anzidetta terza valutazione avvenga a domanda degli interessati e che gli stessi rimangano nella loro posizione fino a completamento della procedura di avanzamento in modo che il ripristino nella precedente posizione di stato avvenga solo nei riguardi dell'ufficiale che acquisterà titolo alla promozione nel servizio permanente effettivo.

Articolo 20 del disegno di legge.

L'abrogata legge di avanzamento degli ufficiali della Marina prevedeva che gli ufficiali non ancora giudicati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, collocati a disposizione, potessero conseguire a scelta assoluta l'avanzamento in tale posizione dopo che fossero stati promossi tutti i pari grado che li precedevano in ruolo nel s.p.e..

La nuova legge di avanzamento prevede invece all'articolo 101 la possibilità di promozione ad anzianità al grado superiore, previa nuova valutazione, solo per gli ufficiali a disposizione che siamo stati già dichiarati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo.

Ne consegue che gli ufficiali della Marina nelle condizioni sopra cennate, non essendo in possesso del requisito della idoneità richiesto dall'articolo 101, sono esclusi dall'anzidetta possibilità di promozione.

Ad evitare un tale inconveniente, si è predisposta la particolare norma di cui all'articolo in esame, nel senso di consentire che gli ufficiali di cui trattasi possano conseguire la promozione al grado superiore al pari degli ufficiali a disposizione già idonei nel servizio permanente effettivo.

La norma, che è ispirata a criteri di equità, potrà interessare pochissimi ufficiali.

Articolo 21 del disegno di legge.

L'articolo 169 della legge di avanzamento prevede nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica l'esenzione fino al 31 dicembre 1957 dai periodi di comando e di attribuzioni specifiche.

Tale periodo di esenzione si è però dimostrato inadeguato ed insufficiente per gli appartenenti ai ruoli per i quali la legge ha disposto per due anni il raddoppio delle promozioni

fisse e delle aliquote di valutazione, in quanto la scarsità dei comandi e dei reparti di impiego non ha consentito o non consente all'Amministrazione di far acquisire in tempo utile agli ufficiali interessati i requisiti richiesti per la valutazione.

Ciò stante, e limitatamente ai ruoli anzidetti, è apparso necessario disporre una proroga di due anni delle date terminali di esenzione.

Articoli 22 e 23 del disegno di legge.

In relazione alla modifica dell'articolo 39, circa la determinazione delle aliquote annue di valutazione riferita alla data del 31 ottobre, si dettano norme transitorie intese a far sì che il passaggio dall'attuale al nuovo criterio avvenga senza scosse in vista delle particolari necessità delle Forze armate inerenti al completamento dei periodi di comando, di imbarco, di attribuzioni specifiche, ecc., richiesti per la valutazione.

Tenendo conto, appunto, di tali particolari necessità, la norma transitoria si concreta per l'Esercito nella riduzione di due mesi per il periodo di due anni, della prevista durata dei periodi minimi di comando, e per la Marina e l'Aeronautica nella fissazione, per il medesimo periodo di due anni, di una data di determinazione delle aliquote di valutazione più prossima a quella attuale del 31 dicembre.

Articolo 24 del disegno di legge.

Modifica gli articoli 65 e 83 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La modifica dell'articolo 65 tende ad adeguare la data di determinazione annuale delle aliquote a quella stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dal primo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 5 del presente disegno di legge.

La modifica dell'articolo 83 ha lo scopo di estendere agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 29 della suddetta legge n. 1137, ad evitare dubbi di interpretazione circa la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo degli ufficiali non idonei nel servizio permanente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 18.

Art. 2.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di Capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'articolo 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Art. 3.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

- « La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:
- a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;
- b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi mili-

tari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti ».

Art. 4.

Nell'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

Art. 5.

Nell'articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottote-

nenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo».

Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale loro qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 ».

Art. 6.

Nell'articolo 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso »,

Art. 7.

Nell'articolo 65, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 64 ».

Art. 8.

Nell'articolo 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli apartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 9.

Nell'articolo 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 10.

Nell'articolo. 98, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il

proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi delle prime vacanze ».

Art. 11.

Nell'articolo 144, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 ».

Art. 12.

Nell'articolo 159, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'articolo 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso articolo 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento ».

Art. 13.

Nell'articolo 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del

ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento».

Art. 14.

Nell'articolo 190, è aggiunto il seguente comma:

« Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'articolo 47 ».

Art. 15.

L'articolo 195 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento per cause diverse da quelle considerate dagli articoli 41 e 42 e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta ».

Art. 16.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO IX. — Ruolo del Servizio automobilistico.

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole; « o incarico equipollente, ».

QUADRO X. — Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici).

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità ».

QUADRO XIV. — Ruolo del Servizio di amministrazione.

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

QUADRO XV. — Ruolo del Servizio veterinario.

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

In calce alla tabella, il testo della nota (d) è sostituito dal seguente: « Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 ».

Art. 17.

Nella tabella n. 2 annessa alla legge la nota (q) è sostituita dalla seguente:

« (q) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono 9 ».

Nella stessa tabella n. 2, al quadro VII — Ruolo medici del Corpo sanitario — colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono, rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis),

da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

« (o-bis) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ».

« (q-bis) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ».

Art. 18.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — Ruolo naviganti normale.

Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

« Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore ».

QUADRO III. — Ruolo servizi.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico ».

QUADRO IV. — Ruolo specialisti.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in reparti di impiego o in reparti tecnici ».

QUADRO V. — Ruolo ingegneri - categoria ingegneri.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano il testo è sostituito dal seguente: « Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli inge-

gneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento:

- 3 anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;
- 3 anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

Superare gli esami ».

QUADRO VI. — Ruolo ingegneri - categoria geofisici.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami ».

QUADRO VII. — Ruolo assistenti tecnici - categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO VIII. — Ruolo assistenti tecnici - categoria assistenti di meteorologia.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in un centro meteorologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO IX. — Ruolo commissariato.

QUADRO X. — Ruolo amministrazione.

QUADRO XI. — Ruolo ufficiali medici.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ». Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a 2 e a 3 anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a 3 anni per i tenenti del quadro XI.

QUADRO IX. — Ruolo commissariato.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (u), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

« (u) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

Art. 19.

L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perchè dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 20.

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati « a disposizione », dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 21.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti mell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

Art. 22.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 23.

In deroga al disposto dell'articolo 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

CAPO II

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 24.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 65, il primo comma, è sostituito dal seguente: .
- « Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per

l'anno successivo e in numero comunque non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente ».

- b) nell'articolo 83, è aggiunto il seguente comma:
- « La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

CAPO III

Disposizioni finali.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 14 ha effetto dal 22 dicembre 1955.